

REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/93 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/91⁽⁴⁾ reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85, le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva possono essere organizzate fino alla campagna viticola 1991-92; che occorre modificare il citato regolamento poiché la realizzazione di tali campagne è stata prorogata fino alla campagna viticola 1993-94 a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che per garantire la corretta esecuzione del contratto è necessario prevedere l'obbligo di costituzione di una cauzione;

considerando che per garantire il rispetto del termine per la presentazione del rapporto da parte del contraente, è necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, in caso di superamento del termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- 1. Le campagne di promozione del consumo di succo d'uva, previste fino alla campagna 1993-94 dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono organizzate negli Stati membri in cui:

- le prospettive di incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli;
- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda prodotto dalle campagne di cui trattasi.

2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

- 3 bis. Il contratto produce effetti soltanto dopo la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto cessa di avere effetto se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data della sua conclusione.

Tuttavia, tenuto conto della natura giuridica dei contraenti può essere accettata una garanzia scritta della relativa autorità di sorveglianza, a condizione che essa:

- s'impegni a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti;
- verifichi che le somme ricevute siano utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁵⁾ è costituita dall'esecuzione delle azioni previste dal contratto. La cauzione è svincolata all'atto del versamento del saldo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

(¹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

3) All'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

- 2 bis. La domanda di saldo è presentata entro la fine del quarto mese successivo alla data di realizzazione delle azioni previste dal contratto. Essa è accompagnata:

- dai relativi documenti giustificativi,
- da un riepilogo delle azioni effettuate,
- da un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti.

Salvo forza maggiore, al ritardo nella presentazione della domanda di saldo accompagnata dalla relativa documentazione, consegue una riduzione del saldo stesso pari al 3 % per mese di ritardo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(³) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(⁴) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 14.